



COMUNE DI COLDRERIO
REGOLAMENTO COMUNALE
RACCOLTA RIFIUTI

Il Consiglio Comunale di Coldrerio, visti gli art. 17 e 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 e la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

risolve:

CAPITOLO I
Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la raccolta, il deposito, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune di Coldrerio.

Art. 2 Competenza

L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive, per il tramite di ordinanze specifiche.

Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a privati. In casi eccezionali, il Municipio può rifiutarsi di effettuare, tramite il proprio servizio, lo smaltimento di determinati rifiuti obbligando l'utente a provvedervi direttamente.

Art. 3 Obiettivi

La raccolta e lo smaltimento devono rispettare i principi di sostenibilità economica (copertura dei costi) e di causalità.

Il regolamento promuove il riciclaggio ed il contenimento della produzione di rifiuti come pure la valorizzazione degli scarti vegetali.

Il Comune collabora con i vari attori economici presenti sul territorio allo scopo di promuovere gli obiettivi del presente Regolamento.

Esso promuove il riciclaggio ed il contenimento della produzione di rifiuti come pure la valorizzazione degli scarti vegetali, mettendo a disposizione strutture opportune (eco-centro).



CAPITOLO II **Categorie di rifiuti**

Art. 4 Rifiuti urbani

Sono considerati rifiuti urbani gli scarti provenienti dalle economie domestiche, nonché i rifiuti di aziende industriali e artigianali che presentano una composizione simile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani:

- i rifiuti domestici;
- i rifiuti ingombranti domestici;
- i rifiuti raccolti separatamente.

Art.5 Rifiuti domestici

Sono rifiuti domestici i rifiuti solidi urbani, combustibili, le cui singole componenti non sono riciclabili.

Art. 6 Rifiuti ingombranti domestici

Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che, per loro dimensione e forma, non possono essere introdotti nei contenitori ammessi per la raccolta dei rifiuti domestici.

Il Municipio emanerà le disposizioni per la consegna di questi tipi di rifiuti separando almeno ferrosi, legno e plastica.

Sono esclusi quantitativi provenienti da sgomberi, traslochi e attività aziendali.

Art. 7 Rifiuti raccolti separatamente

Sono rifiuti raccolti separatamente i rifiuti urbani destinati al riutilizzo o al riciclaggio.

Compostabili

I rifiuti vegetali provenienti dalle manutenzioni di orti e giardini eseguite a titolo privato.

Sono esclusi i rifiuti vegetali provenienti da attività aziendali e da professionisti del verde.

Fanno stato le disposizioni municipali emanate per la consegna di questi rifiuti.

La trasformazione in composto è auspicata e promossa.

Detti rifiuti non possono essere bruciati salvo autorizzazioni particolari.

Carta

Ogni genere di carta o cartone esenti da parti plastiche, metalliche o altri materiali estranei.



Vetro

Imballaggi e oggetti in vetro, vuoti, puliti, senza materiali estranei.

PET

Imballaggi e oggetti in PET, vuoti, puliti, senza materiali estranei.

Olii

Entrano in considerazione i seguenti tipi di olii:

- lubrificanti per motori a scoppio;
- commestibili esausti;

provenienti unicamente dalle economie domestiche.

Batterie

Unicamente le pile e le batterie a secco di piccolo formato del tipo carbone/zinco, alcalino/manganese e mercurio, solo se provenienti dalle economie domestiche.

Alluminio e metalli

Entrano in considerazione piccoli oggetti in metallo o alluminio.

Plastica e polistirolo

Provenienti dalle economie domestiche.

Pane secco e sughero

Provenienti dalle economie domestiche.

Art. 8 Rifiuti industriali o aziendali

Sono rifiuti provenienti da imprese che per la loro composizione o per il loro quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.

Art. 9 Rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali aziendali o domestici designati come tali dall'art. 2 dell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti (OTRif).



CAPITOLO III **Raccolta**

Art. 10 Organizzazione

La raccolta dei rifiuti urbani è organizzata su tre livelli.

Il Municipio stabilisce le modalità di consegna tenendo in considerazione la situazione igienica, l'impatto estetico ed il contenimento dei costi.

Esso può adottare modalità differenti e porre condizioni particolari, anche a titolo transitorio, per risolvere problematiche particolari riguardanti la viabilità, l'accessibilità a determinati fondi oppure per prevenire abusi e comportamenti scorretti da parte dell'utenza.

Il servizio può essere temporaneamente sospeso per cause di forza maggiore o per altri eventi eccezionali.

Art. 11 Livelli di raccolta

Il primo livello concerne la raccolta capillare dei rifiuti domestici, e in parte, degli scarti compostabili.

Il secondo livello comprende i punti destinati alla raccolta separata, tramite appositi contenitori, dei principali rifiuti riciclabili.

Il terzo livello comprende le piazze di consegna, sorvegliate e aperte alla popolazione in giorni e orari stabiliti dal Municipio.

Il Municipio può istituire una o più strutture di consegna e raccolta (eco-centro) per tutti i tipi di rifiuti, escluso per i rifiuti solidi urbani (rifiuti domestici).

Art. 12 Contenitori

Il Municipio promuove l'installazione di contenitori interrati.

Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni, per gli immobili con 4 o più appartamenti i contenitori collettivi per rifiuti sono obbligatori. Contenitori particolari possono essere resi obbligatori anche per aziende e commerci che producono una certa quantità di rifiuti.

Il numero e il tipo di contenitori deve corrispondere alle direttive emanate dal Municipio.

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai loro proprietari.

Art. 13 Modalità di raccolta e di consegna

I rifiuti domestici vanno immessi negli appositi sacchi e depositati nei contenitori interrati. Laddove non esistono contenitori interrati il Municipio emana disposizioni particolari.

I rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati presso la piazza prevista dal Municipio.



I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati presso gli appositi punti di raccolta previsti dal Municipio.

Gli scarti vegetali sono consegnati come da disposizioni del Municipio.

L'eco-centro può accogliere anche determinati rifiuti speciali se previsto nell'apposita Ordinanza comunale.

Il Municipio stabilisce i giorni e gli orari di raccolta e ne informa la popolazione.

Le domeniche e i giorni festivi il servizio non ha luogo; il Municipio fissa le eventuali date sostitutive.

Art. 14 Utenti

Il servizio di raccolta e i punti di consegna sono riservati unicamente alla popolazione residente nel Comune, ai detentori di residenze secondarie e alle aziende ivi domiciliate e autorizzate a far capo agli stessi.

I rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale non possono essere consegnati.

I produttori di grandi quantità di rifiuti possono far capo ai servizi comunali solo previo accordo con il Comune.

Art. 15 Disposizioni particolari

Le aziende che producono grosse quantità di rifiuti devono provvedere al loro smaltimento o affidarne l'incarico a terzi. In questi casi il Comune deve essere informato.

I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.

Essi possono essere smaltiti tramite i servizi comunali soltanto previa autorizzazione del Municipio.

I rifiuti speciali vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali in materia.

Art. 16 Divieti

È vietato:

- bruciare rifiuti o immetterli nella rete di canalizzazione;
- abbandonare rifiuti (littering) di qualsiasi genere su suolo pubblico o privato;
- utilizzare i cestini pubblici per gettare rifiuti domestici;
- immettere nei contenitori oggetti, sacchi o materiale non conforme;
- raccogliere qualsiasi genere di rifiuti senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.



Art.17 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Sono categoricamente esclusi dalla raccolta rifiuti comunale:

- a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di olii, di grassi e di benzina;
- b) i materiali inquinanti da idrocarburi, prodotti chimici, i residui di olii e grassi vegetali, i residui di coloranti, vernici e solventi;
- c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
- d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
- e) liquidi e fanghi d'ogni genere;
- f) gomme e pneumatici usati;
- g) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
- h) i residui di laboratori fotografici;
- i) i residui di bagni galvanici e zincatura;
- j) soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile ed esplosivo, pesticidi;
- k) televisori e apparecchiature elettroniche;
- l) emulsioni bituminose;
- m) autoveicoli da rottamare;
- n) grosse quantità di scarti da cucina provenienti da mense o esercizi pubblici;
- o) rifiuti edili e terra;
- p) cadaveri di animali e scarti di macellazione;
- q) oggetti e materiali contenenti amianto;
- r) oggetti e materiali radioattivi;
- s) scarti vegetali contenenti neofite invasive.

Tali rifiuti devono essere opportunamente smaltiti conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Il Municipio ha la facoltà di estendere o ridurre l'elenco dei rifiuti esclusi dal servizio.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 18 Principio di copertura dei costi

Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva delle tasse.

Una tassa base, una tassa proporzionata al volume per i rifiuti domestici e tasse legate all'utilizzo di determinati servizi di raccolta.

Le tasse sono calcolate con l'obiettivo di coprire i costi complessivi dello smaltimento dei rifiuti urbani e gli oneri legati alla gestione comunale dei rifiuti, compresa la remunerazione e l'ammortamento dei capitali investiti.



Art. 19 Natura delle tasse

La tassa proporzionata al volume viene riscossa mediante una tassa sul quantitativo (sacco), a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti domestici.

A copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti riciclabili, di raccolta dei rifiuti domestici, del personale comunale addetto alla gestione dei rifiuti, ai costi di manutenzione, di investimento e di comunicazione, è prelevata una tassa base.

Per la consegna dei rifiuti domestici ingombranti e per il ritiro o consegna degli scarti vegetali, viene applicata una tassa specifica, prelevata solo all'utenza di questi servizi.

Art. 20 Tassa base

L'ammontare della tassa base per le singole categorie viene fissato annualmente dal Municipio tramite ordinanza, sulla base dei costi preventivati.

La tassa base applicata per economia domestica primaria o secondaria può variare da un minimo di CHF 100.00 a un massimo di CHF 200.00.

Per le economie domestiche composte da una sola persona la tariffa viene dimezzata.

La tassa base per le attività economiche viene fissata dal Municipio sulla base dei seguenti criteri:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| • piccole attività fino a 2 impiegati | min. CHF 100.00 / max. CHF 200.00 |
| • attività con 3 fino a 10 impiegati | min. CHF 200.00 / max. CHF 800.00 |
| • attività con 11 fino a 20 impiegati | min. CHF 500.00 / max. CHF 2'000.00 |

Per impiegati è inteso l'equivalente di un posto di lavoro a tempo pieno.

Per attività economiche con un organico lavorativo maggiore a quello stabilito dal presente Regolamento, la tassa base annuale viene stabilita dal Municipio tenendo presente il costo reale di raccolta dei rifiuti.

L'esenzione o la riduzione della tassa base possono essere concesse:

- alle società con domicilio fiscale nel Comune che possono comprovare di non esercitare nessuna attività suscettibile di produrre rifiuti e di non avere a disposizione a titolo esclusivo un locale per esercitare l'attività;
- a persone a beneficio di misure nell'ambito sociale.

La presenza di più attività economiche sul territorio comunale riconducibili alla stessa persona o ragione sociale giustifica il prelievo per ciascuna di esse.

La tassa base è interamente dovuta anche se la residenza o l'operatività sono inferiori all'anno civile.

La tassa base è esigibile entro trenta giorni dalla fatturazione; sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica del richiamo di pagamento.



Art. 21 Tassa sul quantitativo (sacco)

Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA esclusa). La tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi.

1. Sacco da 17 L
Min. CHF 0.40 / Max. CHF 2.00
2. Sacco da 35 L
Min. CHF 0.70 / Max. CHF 4.00
3. Sacco da 110 L
Min. CHF 1.50 / Max. CHF 12.00

La tassa, inclusa nel prezzo dei sacchi ufficiali, verrà fissata dal Municipio di Coldrerio mediante apposita Ordinanza Municipale.

Pure mediante apposita Ordinanza, il Municipio può prevedere delle facilitazioni di carattere sociale per coloro che hanno bambini con età inferiore ai tre anni o per le persone al beneficio di rendite AVS/AI che per ragioni sanitarie devono usare dei dispositivi medici comprovati da prescrizione o certificato medico. La facilitazione non potrà essere superiore alla consegna gratuita di 1 sacco da 35 L a settimana (per situazioni che si modificano durante l'anno l'incentivo verrà riconosciuto pro rata).

Art. 22 Tassa scarti vegetali

La tassa è applicata solo agli utenti che consegnano scarti vegetali.

Per ottenere l'accesso alla piazza di consegna, il Municipio emette una tessera annuale e personale. Il costo è fissato annualmente tra un minimo di CHF 50.00 e un massimo di CHF 200.00.

Per la consegna tramite giro di raccolta, il Municipio applica una tariffa legata ai quantitativi ritirati. Gli importi vengono fissati annualmente tramite Ordinanza e sono da saldare in anticipo mediante l'acquisto di apposite marcature da applicare al materiale consegnato.

Le tariffe possono variare da un minimo di CHF 2.00 ad un massimo di CHF 20.00 a dipendenza del contenitore utilizzato.

Art. 23 Tassa rifiuti ingombranti domestici

La tassa è applicata solo agli utenti che consegnano tali rifiuti.

Per ottenere l'accesso alla piazza di consegna, il Municipio emette una tessera annuale e personale. Il costo è fissato annualmente tra un minimo di CHF 60.00 e un massimo di CHF 200.00.



CAPITOLO VI **Altri emolumenti**

Art. 24 Verifiche e recupero oggetti smarriti

Il Municipio può fatturare il recupero di oggetti smarriti nei rifiuti come pure il lavoro di verifica del materiale consegnato nel caso degli abusi siano confermati dal controllo.

La tassa è fissata dal Municipio in base ai seguenti criteri:

- .intervento con sola manodopera: da CHF 100.00 a CHF 200.00;
- .intervento con ausilio di autocarri: da CHF 200.00 a CHF 400.00.

Per gli oggetti smarriti il servizio è svolto su richiesta dell'utente.

CAPITOLO VII **Disposizioni amministrative e finali**

Art. 25 Esecuzione

Il Municipio adotta le misure necessarie per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita le competenze attribuitegli dagli art, 107 cpv. 2 lett b) LOC e 24 RALOC. Il Municipio è tenuto ad informare la popolazione in modo oggettivo e tempestivo, con ogni mezzo idoneo, onde poter conseguire gli scopi del presente Regolamento.

Art. 26 Controlli

Gli incaricati della raccolta sono autorizzati, nei limiti della Legge, ad effettuare i necessari controlli, ad aprire sacchi e contenitori per verifica del contenuto e a compiere ogni altro accertamento ritenuto utile o necessario per verificare il rispetto del presente Regolamento. Essi sono pure autorizzati a verificare che nelle varie raccolte siano consegnati solo rifiuti conformi.

Art. 27 Contravvenzioni e multe

Il Municipio punisce con la multa fino a CHF 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione.

La procedura è disciplinata dagli art. 145 e seg. della LOC.



Art. 28 Contenzioso

Contro le decisioni del Municipio in applicazione del presente Regolamento e delle disposizioni di applicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini definiti dalla LOC e dalla LPAm. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 29 Riserve

Sono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale in materia.

Art. 30 Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- Regolamento comunale raccolta rifiuti domestici del 23.3.1992.

Come pure tutte le successive modifiche agli stessi ed ogni altra disposizione incompatibile o contraria al presente Regolamento.

Art. 31 Entrata in vigore

Il Municipio fissa la data di entrata in vigore del presente Regolamento dopo che lo stesso sarà approvato dalla competente Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Coldrerio il 21 dicembre 2015.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il 14 marzo 2016.